



N. R.G. 6195/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 6195/2016

Il Giudice Dr. E. Tommasi di Vignano
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

richiamato *per relationem* il contenuto dell'atto di citazione, con il quale ~~XXXXXXXXXX~~ premesso di essere titolare del deposito titoli n. 00140/0000 ~~XXXXXXXXXX~~ presso Banca Popolare Vicenza, ha dedotto: 1) che, contestualmente all'apertura del deposito titoli e all'accensione di conto corrente, ha presentato domanda di ammissione a socia, acquistando 200 azioni BPVI; 2) che, il 27/5/14, aderiva all'aumento di capitale sociale acquistando n. 22 azioni al prezzo di €62,50 ciascuna ed obbligazioni BPVI per un controvalore di €1375,00, esercitando il diritto di opzione per l'acquisto di altre n. 58 azioni per un controvalore di €3625 e di ulteriori €3625,00 di obbligazioni, per un totale ad oggi di n. 280 azioni BPVI; 3) di essere stata indotta all'acquisto delle dette azioni BPVI riponendo affidamento nelle informazioni ricevute dal funzionario della banca Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ circa la convenienza dell'investimento, l'assenza di rischi di perdita del capitale e la possibilità di riacquisto delle azioni da parte della banca, che si sono poi rivelate inveritiere, tenuto conto che l'11/4/15 è stato decretato il crollo del valore delle azioni BPVI di oltre il 97%; 4) che l'acquisto delle azioni deve ritenersi nullo in via derivata per la nullità del contratto quadro, privo della sottoscrizione della banca e stipulato quindi in violazione dell'art. 23 TUF; 5) che il contratto di acquisto delle azioni deve essere risolto, con diritto dell'attrice al risarcimento del danno patito, per inadempimento della banca agli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 21 TUF e 39 e ss. Reg. Consob 16190/07 a tutela dell'investitore, che,

Pagina 1

Firmato Da: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6960df160b0bdfcf669652a2119600ed





ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza funzionale del Tribunale di Verona sollevata dalla banca convenuta;

ritenuto, invero, che la competenza del giudice debba essere determinata in base al cd. 'principio della prospettazione', ricavabile dall'art. 10 c.p.c. ed esprimente una regola di carattere generale (in tal senso vedi anche Trib. Verona, 6/11/16);

osservato che, in applicazione del detto principio, consolidata giurisprudenza ha affermato:

1) che la competenza deve ricavarsi dalla prospettazione fornita dall'attore nella domanda, purché oggettivamente plausibile e non pretestuosamente preordinata a creare un'indebita competenza (vedi, sul principio della prospettazione, Cass. sez. VI 1/3/17 n. 5261; Cass. sez. VI 22/10/15 n. 21547; Cass. sez. VI 30/10/12 n. 18671; Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale 7/2/08, nonché Cass. SS.UU. ordin. 21/03/2006 n. 6217, che applica il 'principio della prospettazione' anche alla determinazione della giurisdizione);

2) che, nella determinazione della competenza, il principio della prospettazione, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni ed eccezioni del convenuto (Cass. sez. lav. 17/5/07 n. 11415; Cass. ordin. 12/10/04 n. 20177; Cass. Sez. VI, ordin. 26/03/2014 n. 7182), che rimangono in tale indagine del tutto irrilevanti;

osservato che, nel caso in esame, l'attrice, in relazione all'acquisto di n. 280 azioni della Banca Popolare di Vicenza, ha prospettato con l'atto di citazione la violazione da parte della banca delle disposizioni poste dal T.U.F. a carico dell'intermediario e, in particolare, l'omessa sottoscrizione da parte della banca del contratto quadro (cfr. art. 23 T.U.F.) e l'inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza/appropriatezza dell'investimento gravanti sulla banca a tutela dell'investitore (cfr. art. 21 T.U.F. e art. 39 e ss. Delib. Consob 16190/07), senza in alcun modo prospettare un qualsiasi legame diretto della controversia con rapporti societari ed, in particolare, con la costituzione del rapporto tra socio e società connesso all'acquisto dei titoli azionari (cfr. art. 3, comma 2, D.Lgs. 168/03) ovvero con il trasferimento della partecipazione sociale o con altro



nullità/annullamento/risoluzione degli atti d'acquisto delle azioni senza alcun riferimento all'acquisto/perdita della qualità di socio (con il parallelo riconoscimento della detta competenza nei soli casi nei quali l'investitore prospetti quale oggetto diretto delle proprie domande il rapporto societario, cioè direttamente la vicenda relativa alla costituzione o al trasferimento della partecipazione sociale), lungi dal palesarsi come violazione della *ratio* sottesa all'istituzione delle Sezioni Specializzate (in tal senso invece Trib. Verona 31/12/16), consente al contrario di salvaguardarne l'essenza, evitando di estendere la competenza del Tribunale delle Imprese ben oltre l'esigenza funzionale di circoscrizione della relativa cognizione ai rapporti societari favorendo la specializzazione 'verticale', e si pone ai contempo sul piano tecnico-processuale quale specifica applicazione del richiamato 'principio della prospettazione' ricavabile dalla regola generale espressa dall'art. 10 c.p.c. (apparirebbe, invero, irragionevole rimettere al Tribunale delle Imprese la controversia in cui l'investitore si duole esclusivamente della violazione da parte della banca della normativa del T.U.F. in relazione all'acquisto di azioni della banca stessa - che attribuiscono la qualità di socio - e negare detta competenza nel caso dell'investitore che muova identiche doglianze rispetto all'acquisto di semplici obbligazioni della banca - che non attribuiscono la qualità di socio, ma solo un diritto di credito - trattandosi in entrambi i casi di controversie di natura puramente finanziaria);

osservato che la prevalente giurisprudenza di merito che ha affermato, nei casi quali quello di specie, la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese (*ex plurimis*, Trib. Treviso ordin. 20/9/16; Trib. Treviso ordin. 14/7/16; Trib. Treviso ordin. 13/10/16 Trib. Udine ordin. 25/7/16; Trib. Padova ordin. 6/10/16; Trib. Pordenone ordin. 19/8/16; Trib. Verona ordin. 26/10/16 Trib. Vicenza ordin. 1/4/16) ha privilegiato il dato testuale dell'art. 3 D.Lgs. 168/03 senza esaminare la questione nella duplice prospettiva dell'applicabilità del principio della prospettazione della domanda atorea e della esigenza di non estendere la competenza del Tribunale delle Imprese oltre i suoi razionali confini funzionali;

osservato - sia pure *ad abundantiam* - che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il cd. foro del consumatore, pure invocato da parte



attrice in replica all'eccezione della banca di incompetenza funzionale del giudice adito, tenuto conto, da una parte, che l'art. 66 bis D.Lgs. 206/05 opera esclusivamente sul piano della competenza territoriale, sancendo la *competenza territoriale inderogabile* del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore rispetto ai giudici tutti ugualmente competenti per materia, e dall'altra, che l'art. 47, lett. d, D.Lgs. 206/05 (ma anche il previgente art. 46 del Codice Consumo, per i contratti conclusi prima del 13/6/14) esclude espressamente l'applicazione della disciplina relativa, tra l'altro, al foro del consumatore ai "*contratti di strumenti finanziari*";

ritenuto che i rilievi che precedono siano sufficienti a rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Verona, innanzi al quale deve proseguire la trattazione del presente procedimento;

osservato che, all'udienza del 17/2/17, il procuratore di parte attrice ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183,6 comma, c.p.c.

P.Q.M.

rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Verona.

Concede ad entrambe le parti i termini ex art. 183,6 comma, c.p.c. e rinvia la causa per ogni successiva determinazione anche istruttoria all'udienza del 23/11/17, ore 10:10, con invito ai procuratori delle parti dopo la scadenza del terzo termine (ma prima dell'udienza di rinvio) a fornire all'ufficio copia cartacea di cortesia delle tre memorie istruttorie (solo atti, no documenti).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Verona, 02/05/2017

Il Giudice

Dr. E. Tommasi di Vignano

